



Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 49392/2013

Repert. n. 10324/2017 del 19/12/2017

N. R.G. 49392/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
DODICESIMA CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, XII sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 49392 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, e vertente

**TRA**

..... (P.IVA. ....), in persona del legale rappresentante p.t. .... lo, rappresentata e difesa dall'avv.to ..... e, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Milano in ..... la procura a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

**E**

..... (P. IVA. ....), in persona del procuratore ..... rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Civale, presso il cui studio in Milano, ..... elettivamente domiciliata, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

..... (C.F. ....), in persona del legale rappresentante p.t. .... nonché ..... (C.F. ....) e ..... (C.F. ....) rappresentati e difesi dall'avv.to ..... presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Milano, ..... come da procure a margine della comparsa di costituzione e risposta

**TERZI CHIAMATI**

**OGGETTO:** leasing

**CONCLUSIONI**

le parti hanno concluso come da verbali e fogli di precisazione delle conclusioni in atti da ritenersi qui integralmente richiamato.

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo "svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.

2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 giugno 2013 la società ..... ha convenuto in giudizio la società ..... - Locazione macchinari industriali, deducendo che in data 5 ottobre 2005 il signor ..... ha stipulato

pagina 1 di 10

Firmato Da: FAVAROLO ADA, Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 10697c - Firmato Da: VENTIMIGLIA CINZIA MARIA, Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 13e066





Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 49392/2013

Report n. 10324/2017 del 19/12/2017

con la convenuta un contratto di locazione finanziaria (n. 811.689) avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto (Rio 44), per il corrispettivo complessivo di euro 483.788,50, da corrispondere con il pagamento di n. 84 canoni mensili.

Ha precisato che l'imbarcazione, la cui costruzione era stata commissionata il 23 giugno 2005 dall'utilizzatore al fornitore, era stata acquistata dalla contestualmente alla stipula del contratto di leasing. In data 21 aprile 2006 il contratto di leasing in questione è stato ceduto dal signor all'odierna società attrice.

L'attrice ha poi dichiarato che, nonostante le diverse dichiarazioni contenute nel contratto di vendita, di locazione finanziaria e di cessione del contratto, il fornitore ha ritardato la consegna dell'imbarcazione sino al 15 maggio 2006 e che il bene ha presentato da subito gravi vizi che ne hanno compromesso l'utilizzo, imponendo all'attrice, in un primo momento, il pagamento di ingenti costi per le riparazioni e, successivamente, vista la persistenza dei problemi, l'introduzione di un giudizio nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni.

A quest'ultimo proposito, parte attrice ha rilevato che la causa è stata decisa in primo grado nel 2012 con l'accertamento della sussistenza dei gravi vizi lamentati, dell'inadempimento del fornitore

la sua condanna al risarcimento dei danni in favore dell'utilizzatore, per l'importo di euro 153.000,00.

Ancora, l'attrice ha evidenziato che nel corso di quel giudizio è emerso che i motori dell'imbarcazione sono stati consegnati solo nel novembre 2005, con la conseguenza che l'imbarcazione al momento della vendita, ossia nell'ottobre 2005, comprendeva beni giuridicamente inesistenti e comunque era incompleta in relazione ai suoi elementi essenziali. Ha poi rilevato di aver regolarmente pagato i canoni del contratto di locazione stipulato con la convenuta sino all'aprile 2011, per l'importo complessivo di oltre 330.000,00 euro.

Ha quindi allegato l'inadempimento della società di leasing rispetto all'obbligazione sulla stessa gravante di procurare un bene che abbia le sue caratteristiche d'uso, nonché di assicurare all'utilizzatore il godimento dell'imbarcazione, di verificare al momento della stipula dei contratti la conformità del bene rispetto alle caratteristiche promesse, la sussistenza di tutte le certificazioni previste dalla legge. Da qui, la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per il grave inadempimento della società concedente o, in subordine, ex art. 1463 c.c., per impossibilità sopravvenuta della prestazione, alla luce dell'accertato inadempimento del fornitore, con conseguente diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla concedente e risarcimento dei danni, a titolo sia di danno emergente sia di lucro cessante. In via ulteriormente subordinata, la società attrice ha poi chiesto di dichiarare la nullità del contratto di vendita e, conseguentemente, del contratto di leasing, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. alla luce dell'inesistenza di alcuni elementi essenziali, quali i motori, alla data del 3.10.2005, con condanna della società convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite oltre che al risarcimento dei danni patiti.

2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo alle avverse pretese ed osservando che l'utilizzatore, anche quale rappresentante di in data 3.10.2015 ha preso in consegna l'imbarcazione direttamente dal fornitore, dichiarando di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa attualmente si trovava: che l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di leasing sono state garantite dalla e da che la società concedente ha prestato il suo consenso alla cessione del contratto di leasing da alla senza tuttavia liberazione del cedente; che la ha già agito nei confronti del fornitore ottenendo una rilevante somma a titolo di risarcimento del danno; che in ogni caso il contratto di leasing *de quo* aveva una durata di 84 mesi e quindi che è cessato nell'ottobre 2012, anteriormente alla instaurazione dell'odierno giudizio.

La convenuta ha quindi evidenziato che, ai sensi delle condizioni generali di contratto (v. art. 8 sub doc. 2), era preciso onere del signor, il quale ha agito anche quale rappresentante della società verificare al momento della consegna dell'imbarcazione la sua conformità rispetto alle caratteristiche promesse e l'assenza di vizi, con conseguente assenza di ogni responsabilità della in proposito.

pagina 2 di 10



Firmato Da: FAVAROLO ADA Ennesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 10687c - Firmato Da: VENTIMIGLIA CINZIA MARIA Ennesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 13e06e



Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 49392/2013

Repert. n. 10324/2017 del 19/12/2017

Inoltre, ha rilevato che gli intermediari finanziari, in quanto tali, non possono assumere rischi diversi da quelli di natura finanziaria e quindi non possono assumere rischi relativi ai beni locati e garantirne la qualità e l'assenza di vizi; che è inammissibile la risoluzione di contratto già giunto alla sua natura scadenza; che, comunque, si tratterebbe di un leasing di godimento; che sarebbe inconfigurabile anche la risoluzione per impossibilità sopravvenuta atteso che lo stesso CTU, nominato nel diverso giudizio instaurato dalla [redacted] nei confronti del fornitore, aveva accertato che il bene presentava alcuni vizi, i quali, tuttavia, non erano tali da rendere l'imbarcazione del tutto inutilizzabile e che comunque erano suscettibili di riparazione.

La convenuta ha concluso chiedendo di accertare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avversarie, nonché di chiamare in causa i fideiussori e il signor [redacted] quale cedente non liberato, e ha proposto domande riconvenzionali aventi ad oggetto la condanna: alla restituzione del bene oggetto del leasing; alla rimessa in pristino del bene o, alternativamente, al pagamento dell'equivalente di euro 153.000,00; al pagamento, da parte sia dell'attrice sia dei chiamati in causa, dei canoni insoluti pari ad euro 170.800,81 nonché dell'indennizzo contrattualmente previsto per la ritardata consegna dei beni dalla data di scadenza del contratto (1.12.2012), nonché delle spese chiusura contratto di euro 7.500,00.

2.2. Autorizzata la chiamata in causa dei fideiussori nonché di [redacted], in qualità di contraente cedente, gli stessi si sono costituiti in giudizio e hanno resistito alle pretese avanzate nei propri confronti, associandosi alle difese già svolte dalla [redacted] ed eccependo, quanto alla domanda di restituzione del bene e di pagamento dei canoni, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. con conseguente impossibilità del cumulo tra le domande, atteso anche il valore residuo dell'imbarcazione di euro 230.000,00. Hanno poi rilevato che l'imbarcazione era stata messa a disposizione della società concedente sin dal mese di luglio 2011.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice originariamente assegnatario della causa ha ritenuto che la stessa fosse sufficientemente istruita e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Subentrato un nuovo giudice, all'udienza dell'11 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e successivamente è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire informazioni sullo stato della causa instaurata dall'utilizzatore nei confronti del fornitore, pendente in grado di appello. Successivamente, verificato il passaggio in giudicato della pronuncia appena indicata, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., già concessi.

3. Anzitutto, deve essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalla difesa della società attrice e dei terzi chiamati in sede di precisazione delle conclusioni in quanto aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (capitoli 1, 2, 3 e 5) o documentali (capitoli 4 e 6); analogamente, non può essere accolta l'istanza di espletamento delle consulenze tecniche in quanto le stesse sarebbero del tutto esplorative.

Quanto all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla convenuta, si evidenzia la superfluità della stessa alla luce delle questioni dedotte nel presente giudizio e della documentazione già prodotta dalle parti.

4. Tanto premesso, le domande proposte dalla [redacted] non possono essere accolte.

La società attrice ha chiesto di accertare l'inadempimento della [redacted] obbligazioni assunte con il contratto di leasing del 3 ottobre 2005 stipulato con il signor [redacted] successivamente ceduto alla [redacted], e di accertare la risoluzione del contratto in questione ai sensi dell'art. 1453 c.c. o, in subordine, ai sensi degli artt. 1463 e ss. c.c. o, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la nullità dello stesso.

In particolare, la società attrice ha allegato la difformità del bene concesso in leasing rispetto a quello ordinato al fornitore, la presenza di gravi vizi di progettazione e costruzione tali da rendere il bene del tutto inidoneo all'uso cui era destinato, l'incompletezza del bene al momento della vendita (atteso che i motori erano stati consegnati solo un mese dopo la stipula), l'irregolarità e falsità della documentazione





Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 49392/2013

Report n. 10324/2017 del 19/12/2017

originariamente rilasciata dal fornitore alla società concedente scoperta dall'utilizzatore soltanto nel mese di maggio 2012. Di qui, l'inadempimento della società concedente all'obbligo di garantire il godimento di un bene avente le caratteristiche originariamente definite.

**4.1.** E' pacifico che il contratto di leasing stipulato tra le parti prevedeva una durata di 84 mesi e che lo stesso è giunto a naturale scadenza in data 1 ottobre 2012 (cfr. contratto di leasing in atti).

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *"nei contratti di durata, l'azione di risoluzione non è proponibile se la scadenza contrattuale, convenzionale o legale, sia già intervenuta, non potendosi provocare la cessazione di un rapporto già cessato; ove, peraltro, l'azione per la declaratoria della cessazione per intervenuta scadenza sia sub iudice, la domanda di risoluzione è ancora proponibile in quanto condizionata all'esito negativo del giudizio di accertamento"* (così, Cass., 12 ottobre 2015 n. 20408).

Invero, poiché nei contratti di durata l'oggetto della tutela richiesta con l'azione di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., è quello della determinazione della cessazione del contratto con una pronuncia costitutiva i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda e, dunque, si concretano in una statuizione che elimina la vigenza del contratto a partire da quel momento, è palese che, ove il contratto sia già scaduto in forza della previsione contrattuale o della legge, la domanda di risoluzione non è proponibile perché postula la tutela di un diritto potestativo privo di presupposto oggettivo, atteso che non si può provocare la cessazione del contratto, per essere esso già cessato.

Nel caso di specie, tuttavia, non solo non vi era giudizio pendente avente ad oggetto la cessazione del rapporto alla scadenza dell'1 ottobre 2012 ma la stessa società utilizzatrice non ha contestato che il rapporto di leasing sia cessato alla data indicata.

Da tali considerazioni consegue il rigetto delle domande di risoluzione del contratto di leasing avanzate dalla [società] per mancata deduzione di fatti costitutivi idonei ad una domanda di risoluzione per inadempimento.

Né può rilevare a tal fine, la instaurazione del giudizio nei confronti dell'utilizzatore, atteso che in quella sede non è stata avanzata – se non tardivamente – la domanda di risoluzione del contratto di fornitura ma soltanto il risarcimento del danno e, in ogni caso, la giurisprudenza a sezioni unite ha escluso che il collegamento tra contratto di fornitura e contratto di leasing sia un collegamento in senso tecnico tale da determinare l'applicazione del brocardo *simul stabunt simul cadent* e, quindi, la necessaria contestuale cessazione di entrambi i vincoli contrattuali, ove l'inadempimento dedotto assuma i caratteri della gravità.

**4.2.** Anche laddove si ritenesse di poter esaminare nel merito le domande di risoluzione proposte, le stesse non sarebbero meritevoli di accoglimento.

Parte attrice, come sopra rilevato, ha dedotto l'inadempimento della società [società] all'obbligo di procurare all'utilizzatore il godimento del bene, non avendo operato i controlli preliminari alla stipula del contratto di vendita e del contratto di leasing e non avendo verificato che vi fossero le certificazioni necessarie normativamente previste. Il comportamento posto in essere dalla [società] avrebbe inoltre violato le clausole generali di buona fede e correttezza di cui all'art. 1375 c.c., avendo la concedente taciuto la difformità tra la dichiarazione rilasciata il 22.09.2005 dal fornitore del bene, [società], e il certificato di esame CE rilasciato in data 16.06.2004 dall'organismo certificatore [organismo] (doc. 16 e 17 allegati all'atto di citazione).

**4.2.1.** Tuttavia, nell'atto di compravendita dell'imbarcazione stipulato in data 3 ottobre 2005 tra la società fornitrice [società], quale parte venditrice, e la [società] ora [società], in qualità di utilizzatore, quale società acquirente /concedente e con la partecipazione di [società], è stato espressamente previsto che:

- la società concedente [società] svolge attività di locazione finanziaria acquistando beni mobili e immobili su segnalazione e scelta dei propri clienti, al solo scopo di concedergliene l'utilizzazione;
- le condizioni della vendita sono state pattuite e concordate tutte direttamente dall'utilizzatore con la parte venditrice, al punto che il fornitore ha riconosciuto e accettato che tutte le azioni spettanti alla parte acquirente/concedente competono direttamente anche all'utilizzatore (art. 3 vendita);
- l'imbarcazione è stata compravenduta, vista e accettata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, come dichiarato dal venditore nell'art. 3 (art. 4 vendita);





Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 49392/2013

Report n. 10324/2017 del 19/12/2017

- la consegna dell'imbarcazione è stata effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, il quale l'ha ricevuta anche quale mandatario con rappresentanza della \_\_\_\_\_ in virtù del contratto di leasing (art. 5 vendita);

**4.2.2.** Analogamente, nel contratto di locazione finanziaria stipulato in data 3.10.2005 e registrato il 7.10.2005 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice) è stato previsto che:

- all'utilizzatore sono state cedute e trasferite tutte le garanzie e le azioni spettanti al concedente acquirente dei beni, nei confronti del fornitore (art. 2)

- la consegna sarebbe stata effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, considerandola avvenuta nel momento in cui l'utilizzatore avrebbe accettato il bene con la firma del verbale di consegna e constatazione. A tal fine, l'Utilizzatore doveva verificarne lo stato di navigabilità, anche per ciò che concerne impianti e accessori, e l'esatta corrispondenza dei beni alle disposizioni vigenti in materia antiinfortunistica ed antinquinamento nonché accertare che i beni fossero accompagnati dalle previste certificazioni, o dagli altri documenti richiesti dalla legge. Era fatto espresso divieto all'utilizzatore di accettare la consegna di beni non conformi alla vigente legislazione, assumendosi in caso contrario ogni rischio relativo. Dell'eventuale rifiuto di consegna per mancanza di qualità o difformità del bene rispetto all'ordine di acquisto o della presenza di vizi doveva essere poi data tempestiva notizia alla società concedente (art. 8 relativo alla "consegna" del bene);

- con la sottoscrizione del verbale di consegna l'utilizzatore riconosce che *"nessuna responsabilità può essere imputata al concedente per vizi della cosa, palesi e occulti, difetti di funzionamento, non rispondenza alla normativa antiinfortunistica nazionale o comunitaria, inidoneità o mancato rendimento anche se sopravvenuti successivamente alla consegna, rinunziando quindi a chiedere diminuzione o sospensione del corrispettivo, danni e/o indennità, anche nel caso di mancata utilizzazione dei beni a qualsivoglia causa dovuta. L'utilizzatore inoltre manleva il concedente da responsabilità per qualunque inadempimento del fornitore a qualsivoglia causa dovuta. il concedente peraltro si obbliga a concordare con il fornitore che tutte le garanzie che gli spettano quale proprietario dei beni ed in conseguenza dell'atto di compravendita stipulato con il fornitore siano operanti anche a favore dell'utilizzatore"* (così, testualmente, art. 10 rubricato *"Accollo di responsabilità e legittimazione ad agire"*).

**4.2.3.** Infine, è circostanza pacifica che l'utilizzatore ha sottoscritto il verbale di presa in consegna ed accettazione dell'imbarcazione in data 3 ottobre 2005 (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) e che la società cessionaria \_\_\_\_\_ ha dichiarato di aver verificato l'esatta rispondenza della imbarcazione a quanto formava oggetto del contratto di locazione finanziaria e ha accettato il bene incondizionatamente e senza riserve (v. doc. 7 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 di parte convenuta).

**4.2.4.** Ebbene, dalla lettura di tali documenti emerge chiaramente il collegamento tra il contratto di fornitura e il contratto di leasing, come affermato costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, v. Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2015 n. 19785), la quale ha anche rilevato che, sotto il profilo della causa contrattuale, il conseguimento del bene nella disponibilità dell'utilizzatore è reso possibile dall'intervento del concedente il quale, peraltro, esaurisce il proprio ruolo nel fornire il supporto finanziario necessario all'acquisto, restando sostanzialmente indifferente allo svolgimento della relazione materiale con il bene, sebbene ne sia divenuto formalmente proprietario. Ed, infatti, il concedente: non intrattiene rapporti con il fornitore diversi da quelli necessari a formalizzare l'acquisto, nemmeno nella fase della trattativa (occupandosi direttamente l'utilizzatore della scelta del bene da acquistare); non assume i rischi riconducibili a vario titolo al rapporto con la cosa (deterioramento, sottrazione, perimento, vizi, difetti funzionali, inidoneità all'uso previsto, mancata o incompleta consegna). Insomma, il concedente sostiene finanziariamente un'operazione che è definita da soggetti diversi nei suoi aspetti essenziali.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno inoltre evidenziato che nella pratica il collegamento si realizza mediante apposite clausole previste in ciascuno dei due contratti. In particolare, nel contratto di leasing, quelle clausole che: obbligano il concedente ad acquistare il bene già individuato dall'utilizzatore e descritto nello stesso contratto; cedono all'utilizzatore diritti futuri, ma determinabili perché derivanti al concedente dal contratto di fornitura; obbligano il concedente alla futura cessione di eventuali diritti nascenti da responsabilità del fornitore. Nel contratto di fornitura le clausole che: configurano l'utilizzatore (che nel contratto di leasing ha assunto tutti i rischi derivanti dalla fornitura oltre che dall'utilizzo del bene oggetto





Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 49392/2013

Repart. n. 10324/2017 del 19/12/2017

del contratto) quale beneficiario delle prestazioni inerenti alla produzione è messa a disposizione del bene, in conformità con le prescrizioni contrattuali e di legge già definite nel contratto di leasing. Nella pratica questo collegamento è talvolta ancor più esaltato attraverso la partecipazione dell'utilizzatore al contratto di fornitura e con l'utilizzo di clausole con le quali l'utilizzatore manleva la parte acquirente/concedente da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza di qualità nonché per eventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese dalla parte venditrice nell'atto. E' proprio la presenza di siffatte clausole, normalmente in uso nei moduli contrattuali, che consente di configurare il contratto di fornitura alla stregua di un contratto produttivo di alcuni effetti obbligatori a favore del terzo utilizzatore. In questo senso, la pratica commerciale ha elaborato soluzioni idonee a conciliare le istanze di separazione funzionale e dei rischi, così da consentire la realizzazione dell'operazione economica attraverso il coordinamento che l'unitarietà di tale operazione e l'interdipendenza tra le prestazioni naturalmente generano.

La giurisprudenza di legittimità ha quindi espressamente riconosciuto come la prassi mercantile abbia introdotto la tendenza ad affermare l'esonero del concedente da responsabilità per vizi della cosa ed il corrispondente obbligo dell'utilizzatore di accertare la conformità del bene in sede di consegna (eventualmente rifiutandolo). Ciò a garanzia della separazione tra rischio finanziario e rischio operativo che sottende la vicenda economica in questione, la quale vuole che l'esecuzione del piano di ammortamento del credito sia indipendente da qualsiasi contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura. In forza di queste clausole, l'utilizzatore non può dunque sospendere il pagamento dei canoni, né ottenere la risoluzione del contratto di locazione.

4.2.5. Alla luce di tali rilievi può dunque evidenziarsi la validità delle clausole sopra citate (cfr. artt. 8 e 10 del contratto di leasing in atti - doc. 2 parte attrice) con le quali è stata esclusa ogni responsabilità del concedente in ordine ai vizi del bene, alla sua conformità rispetto alle certificazioni imposte dalla normativa vigente e, più in generale, rispetto agli eventuali inadempimenti del fornitore (nello stesso senso, v. anche dichiarazioni di esonero responsabilità della concedente contenute nella cessione del contratto sub doc. 7 di parte attrice).

Sul punto, può osservarsi che nell'ipotesi in cui l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, la persona che dovrà fornirglielo, e sia stabilito che il fornitore consegni direttamente il bene all'utilizzatore, l'obbligazione del concedente diventa quella di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l'impiego del capitale nell'acquisto, mentre l'obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell'utilizzatore (cfr. Cass., 05/09/2005, n. 17767). In tale ipotesi l'eventuale clausola di esonero di responsabilità del concedente per inadempimento del fornitore non presenta tecnicamente la funzione di stabilire un esonero di responsabilità, gravando in questo caso sul concedente solo l'obbligazione di determinare in capo al fornitore l'obbligo di consegnare il bene all'utilizzatore. Quest'ultimo, pur non potendo far valere nei confronti del concedente il diritto alla consegna del bene ed anche alla possibilità di farne uso secondo la sua destinazione, non rimane però privo di tutela. Egli può esercitare nei confronti del fornitore, in via diretta e non surrogatoria, le azioni intese ad ottenere l'adempimento o il risarcimento dei danni in caso di inadempimento, come nel caso di contratti conclusi dal mandatario in nome proprio e nell'interesse del mandante.

4.2.6. Del resto, anche i sostenitori dell'orientamento - richiamato dalla difesa attrice - secondo cui sarebbero invalide le clausole del contratto di leasing che limitano la responsabilità del concedente e riversano sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna del bene, osservano che nel caso in cui l'utilizzatore accetti di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta o *a fortiori* mancata consegna da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), l'utilizzatore medesimo pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore (Cass. 23 maggio 2012 n. 8101). Ne consegue, in tal caso, che l'utilizzatore non può opporre al concedente che la consegna non è stata completa o che non c'è stata, né fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni. In sostanza la scissione tra soggetto destinato a ricevere (dal fornitore) la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere (nei confronti del fornitore) l'obbligazione di pagamento del prezzo, non consente al concedente di pagare

pagina 6 di 10



Firmato Da: FAVAROLO ADA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 106876 - Firmato Da: VENTIMIGLIA CINZIA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 134066



Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017  
RG n. 49392/2013

Repert. n. 10324/2017 del 19/12/2017

il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna ma giustifica, sulla base dell'art. 1375 cod. civ., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione). Pertanto, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempire, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, così come questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, così che non ne risulti sacrificato, per altro verso, l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore (Cass. 6 giugno 2002, n. 8222).

Orbene, nel caso di specie, si evince dalle stesse allegazioni di parte attrice che la scelta dell'imbarcazione è intervenuta tra (fornitore) e il signor (utilizzatore), risultando ad esso estranea la società (concedente). Dai contratti di vendita e di leasing risulta infatti che l'utilizzatore ha scelto ed indicato il fornitore. Inoltre, lo stesso utilizzatore ha sottoscritto il "verbale di presa in consegna ed accettazione". Da tali circostanze discende che l'utilizzatore deve ritenersi vincolato alle conseguenze della situazione di apparenza creata, essendo allo stesso addebitabile la violazione dell'obbligo comportamentale di cui all'art. 1375 c.c., per avere sottoscritto tale verbale, in tal modo determinando il convincimento della concedente circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale.

In conclusione sul punto, tenuto conto delle clausole del contratto di leasing e del comportamento concretamente tenuto dall'utilizzatore - il quale, in definitiva, avrebbe dovuto e potuto verificare al momento della consegna il reale stato dell'imbarcazione e la presenza di tutte le certificazioni normativamente imposte - alcun inadempimento è ravvisabile in capo alla società concedente.

4.3. Anche le ulteriori domande proposte dalla società ... sono infondate.

Quanto alla risoluzione invocata ai sensi dell'art. 1463 c.c. è sufficiente rilevare che nel giudizio instaurato dall'utilizzatore nei confronti del fornitore, ormai definito con sentenza passata in giudicato, è stato accertato che i vizi del bene non erano tali da rendere il bene del tutto inidoneo all'uso e definitivamente inutilizzabile, escludendo così la configurabilità dell'impossibilità sopravvenuta (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n. 8580/2012 (doc. 14 di parte attrice).

Ancora, quanto alla nullità del contratto di leasing per effetto della inesistenza del bene oggetto della fornitura, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., si osserva che la difesa attorea ha fondato tale motivo di doglianza sulla tardiva consegna dei due motori che sarebbe avvenuta a distanza di circa un mese rispetto alla conclusione del contratto. La domanda è infondata, dovendosi rilevare che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile e che non si può dubitare della sussistenza di tali requisiti alla luce delle clausole del contratto di vendita (v. in particolare, dell'art. 2 del contratto) e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1348 c.c., può essere dedotta in contratto anche la prestazione di cose future, salvi speciali divieti di legge, insussistenti nel caso di specie.

L'integrale rigetto delle domande proposte dalla società attrice per le ragioni sopra esposte è tale da assorbire le conseguenti richieste restitutorie e risarcitorie avanzate dalla

5. Passando all'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla

..., sono pacifiche o comunque risultano dalla documentazione prodotta le seguenti circostanze:

- il contratto di locazione finanziaria oggetto di controversia è stato stipulato in data 3 ottobre 2005 tra la quale concedente e il signor (quale utilizzatore (doc. 2 di parte attrice);
- il contratto è stato successivamente ceduto da / e la ha prestato il suo consenso alla cessione del contratto di leasing, escludendo espressamente la liberazione del cedente dalle sue obbligazioni nei confronti della (doc. 7 del fascicolo di parte attrice);

pagina 7 di 10



Firmato Da: FAVAROLO ADA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 10887c - Firmato Da: VENTIMIGLIA CINZIA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 134e06



Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 49392/2013

Repert. n. 10324/2017 del 19/12/2017

- contestualmente al contratto di leasing sono state rilasciate due fiduciarie dalla società da a per l'importo massimo di euro 483.788,50 (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta), le stesse garanzie sono state confermate da ciascun garante anche nei confronti del cessionario del contratto (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta) e alcuna contestazione è sorta in merito al contenuto di tali atti;

- il contratto di leasing aveva una durata di 84 mesi ed è giunto a scadenza nel mese di ottobre 2012 e la società utilizzatrice non ha manifestato la volontà di esercitare il diritto di opzione contrattualmente previsto dall'art. 15 delle condizioni particolari di contratto;

- la società utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni a partire dal maggio 2011 (cfr. atto di citazione p. 12), per l'importo complessivo di euro 170.800,71 come quantificati nell'estratto conto prodotto dalla società convenuta (doc. 11 del fascicolo di parte convenuta).

Le parti, in effetti, hanno convenuto nel contratto di leasing che in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, il bene doveva essere restituito alla società concedente entro 10 giorni dalla scadenza del contratto e che in caso di ritardo la società concedente avrebbe potuto chiedere un indennizzo pari a tanti canoni periodici pari ai periodi o alle frazioni di periodo compresi tra la data di scadenza e la data di effettiva restituzione dei beni (cfr. art. 15 delle condizioni particolari di contratto specificamente approvate per iscritto dall'utilizzatore - doc. 3 del fascicolo di parte attrice).

Va rammentato, poi, che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).

5.1. In conclusione, tenuto conto della mancata riconsegna dell'imbarcazione, del pacifico inadempimento della società utilizzatrice e dell'infondatezza - per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi - dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla società convenuta, non può dubitarsi del diritto della concedente ad ottenere il rilascio del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. Peraltro, deve rilevarsi l'irrelevanza delle allegazioni delle società convenute e dei terzi chiamati in merito alla messa a disposizione del bene per la sua restituzione sin dal mese di luglio 2011; dalla documentazione a tal fine prodotta (email recante la data dell'8 luglio 2011 prodotta quale doc. 41 di parte attrice e dei terzi chiamati) non si evince alcuna offerta giuridicamente rilevante, quale offerta formale (art. 1208 e 1209 c.c.) o non formale (valida solo se reale ed effettiva, e cioè con i caratteri di serietà, tempestività e completezza ai sensi dell'articolo 1220 c.c.).

5.2. Nella medesima prospettiva è fondata anche la domanda di pagamento dei canoni scaduti e non pagati, potendosi al riguardo ribadire che alcun rilievo è stato sollevato dalla società convenuta e dai terzi chiamati circa la correttezza della quantificazione degli importi come risultante dall'estratto prodotto pari ad euro 170.800,71 (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte convenuta). Né a tal fine può attribuirsi rilievo all'eccezione sollevata dalla utilizzatrice e dai soggetti chiamati in causa circa l'operatività nel caso di specie dell'art. 1526 c.c., atteso che la disposizione da ultimo richiamata concerne l'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore mentre nella fattispecie la domanda della società convenuta si fonda sulla naturale scadenza del contratto e la conseguente maturazione di tutti i canoni periodici pattuiti, senza considerare che la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di cui all'art. 1526 c.c. - tenuto conto della ratio sottesa alla disposizione in esame, con particolare riguardo all'esigenza di evitare un arricchimento ingiustificato del venditore - presuppone l'avvenuta restituzione della cosa (Cass., 20 settembre 2017, n. 21895; Cass., 8 gennaio 2010 n. 73; Cass., 28 agosto 2007 n. 18195; Cass. 24 giugno 2002 n. 9161).

Ne consegue che la società convenuta e il signor [nome] devono essere condannati, in solido, al pagamento dei canoni scaduti per l'importo di euro 170.800,71 oltre interessi di mora al tasso convenzionale indicato dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto e ribadito nelle condizioni particolari (interesse di mora pari alla media mensile dei tassi giornalieri relativi all'Euribor 3M, pro tempore vigente, maggiorato di cinque punti - giorni effettivi/360) dalla data della domanda (deposito della comparsa del 9 gennaio 2014) al saldo effettivo.

pagina 8 di 10



Firmato Da: FAVAROLO ADA, Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10687c - Firmato Da: VENTIMIGLIA CINZIA MARIA, Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13e00e



Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017  
RG n. 49392/2013

Repert. n. 10324/2017 del 19/12/2017

5.3. Meritevole di accoglimento è la domanda di pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto per la mancata riconsegna del bene nei termini previsti. Tale indennizzo, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni particolari, va parametrato all'importo netto dei canoni periodici, è pari ad euro 2.872,70 per ogni mese o frazione di mese di ritardo (dall'1 ottobre 2012) ed è quindi quantificabile alla data della presente sentenza in euro 178.107,40 (euro 2.872,70 per n. 62 mesi dal mese di ottobre 2012 al mese di dicembre 2017), oltre interessi al tasso convenzionale indicato nel precedente paragrafo dalla data della domanda (9 gennaio 2014) al saldo. A tali somme dovranno poi aggiungersi gli ulteriori importi dovuti per ciascun mese di ritardo dal mese di gennaio 2018 sino alla riconsegna.

5.4. Diversamente, non appare meritevole di accoglimento la domanda di pagamento delle spese di chiusura contratto, quantificate in euro 7.500,00 e previste nell'allegato A al contratto di leasing. Dalla lettura dell'allegato emerge infatti che gli oneri e le spese ulteriori rispetto a quelle specificate nella p. 1 del medesimo Allegato sono dovute se documentate mentre, nel caso di specie, la parte concedente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della richiesta.

5.5. Deve essere rigettata anche la domanda avente ad oggetto la condanna della società utilizzatrice e del signor alla messa in pristino del bene o, in via alternativa, alla corresponsione in favore della della somma di euro 153.000,00 riconosciuta in favore dell'utilizzatore a titolo di risarcimento dei danni per i vizi del bene e accertata dal Tribunale di Milano nel giudizio instaurato nei confronti del fornitore.

Non si comprende, in effetti, quale sia il titolo in base al quale ha agito la società concedente posto che non si tratterebbe in senso stretto di una messa in pristino del bene in quanto i vizi erano presenti sin dal momento della consegna; che in base al contratto tutti i diritti e le azioni spettanti alla società concedente sono state trasferite all'utilizzatore e che la somma complessiva riconosciuta nella sentenza del Tribunale di Milano n. 8580/2012 non concerne unicamente gli importi ritenuti necessari per l'eliminazione dei vizi ma concerne anche altre voci.

Da tali rilievi consegue che la domanda proposta dalla società concedente, sotto questo profilo, è improponibile per difetto dei fatti posti a suo fondamento.

Poiché, peraltro, l'atto contiene la proposizione diverse domande ed il vizio in discorso affligge solo le domande alternative di condanna alla messa in pristino o alla corresponsione di euro 153.000,00, si può giungere alla conclusione sopra detta, senza che si possa fare luogo all'applicazione dell'art. 164 c.p.c., secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU., 22 maggio 2012 n. 8077). Come statuito dal Supremo Collegio *"La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il petitum venga del tutto omissso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la ratio ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. La nullità dell'atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza"* (Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077).

Non avendo a ciò provveduto, parte attrice non ha consentito al giudice di addivenire ad una pronuncia sul merito delle sue pretese, rimaste prive della necessaria esposizione dei fatti principali posti a suo fondamento.

Né, d'altra parte, possono essere di ausilio i documenti prodotti dall'istante. La giurisprudenza che si condivide ha, infatti, affermato che là dove l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire, in radice, di includere taluni fatti tra quelli costitutivi della domanda stessa, i documenti prodotti non possono, di per sé, ampliare il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a

pagina 9 di 10



Firmato Da: FAVAROLO ADA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 10687c - Firmato Da: VENTIMIGLIA CINZIA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 136066



Sentenza n. 12835/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 49392/2013

Reperit n. 10324/2017 del 19/12/2017

fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. I documenti infatti, investono eminentemente una funzione probatoria che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cassazione, 21/03/2013, n. 7115).

Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza della società attrice e dei terzi chiamati i causa e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto (quindi applicando lo scaglione che va da 260.000,00 a 520.000,00) e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, riducendo, rispetto alla nota spese depositata dalla le somme richieste in misura eccessiva. Al riguardo, si precisa che, in applicazione del art. 4 dei parametri citati, considerata l'estrema riduzione delle attività relative alla fase istruttoria, consistite unicamente nel deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nella produzione di documentazione, il compenso per tale fase istruttoria è stato liquidato riducendo del 50% quello medio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando sulle domande proposte da s.r.l. in liquidazione contro asena nonché sulle domande riconvenzionali da quest'ultima proposte contro e

seca, così provvede:

a. rigetta tutte le domande proposte dalla

b. accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda di restituzione proposta da

, per effetto, condanna in liquidazione in persona del legale rappresentante e, al rilascio immediato, in favore di dell'imbarcazione da diporto oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 811.689 del 3.10.2005 meglio descritta in atti;

c. condanna e,

ra, in solido, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 170.800,71 a titolo di canoni scaduti, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda (9.01.2014) al saldo;

d. condanna ne.

al pagamento, in favore di dell'importo di euro 178.107,40, a titolo di indennizzo per l'omessa restituzione del bene, oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda (9 gennaio 2014) al saldo e oltre alle ulteriori somme dovute a titolo di indennizzo pari ad euro 2.872,70 per ciascun mese di ritardo dal mese di gennaio 2008 sino alla riconsegna;

e. rigetta ogni altra domanda proposta;

f. condanna

seca al pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida nella somma di euro 450,00 per spese e di euro 16.429,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Milano in data 19 dicembre 2017

Il giudice  
dott.ssa Ada Favaro

pagina 10 di 10

